



## Area Risorse Finanziarie

P.G. N.: 9466/2016

N. O.d.G.: 122/2016

Data Seduta Giunta : 19/01/2016

Data Seduta Consiglio : 01/02/2016

Richiesta IE

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DELLE ALIQUOTE TA .S.I. RELATIVE AL TRIENNIO 2016/2018 CON CORRELATI COSTI ANALITICI PER L ' ANNO 2016 DEI SERVIZI INDIVISIBILI INDIVIDUATI NEL REGOLAMENTO I.U.C.-TA.S.I., AI SENSI DELL 'ART.1 COMMA 639 E SS. DELLA LEGGE 147/2013 E SS.MM.II

- Delibera di Consiglio -

Operatore Corrente : |

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :

### IL CONSIGLIO

Premesso che:

- con delibera PG.N. 344431/2015 O.d.G. 349 del 23.12.2015 sono state approvate, contestualmente al Bilancio 2016 e coerentemente alle norme all'epoca vigenti, le aliquote TASI relative al triennio 2016/2018;
- il 28/12/2015 è stata approvata la L.208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. il 30/12/2015, che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2016, come espressamente disposto dal suo art.1 comma 999;
- nella suddetta legge sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa TASI di cui all'art.1 commi 639 e ss. della L.147/13, tra cui:
  - a) la modifica dell'art.1 comma 639 della L.147/13, nell'ambito della volontà di escludere da TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - b) la sostituzione dell'art.1 comma 669 della L.147/13, in materia di presupposto impositivo TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9;
  - c) l'integrazione dell'art.1 comma 678 della L.147/13 con la previsione per i c.d. "immobili merce", dal 2016, di un'aliquota TASI del 0,1 per cento, sulla cui misura i comuni possono intervenire in diminuzione (fino all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo del 0,25 per cento);
- la medesima Legge prevede, inoltre, all'art.1 comma 26, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Dato atto dell'opportunità di modificare il regolamento delle aliquote TASI per il triennio 2016/2018 per aggiornarlo tenendo conto delle suddette novità normative, che di fatto escludono da TASI tutte le ipotesi di abitazione principale intesa ai fini IMU di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11 e ss.mm.ii.;

Evidenziato che, alla luce di quanto sopra illustrato e considerato, possono essere riconfermate le aliquote TASI 2016/2018 già deliberate con la precedente richiamata deliberazione PG.N.344431/2015, precisando quanto segue:

- in considerazione dell'avvenuta esclusione da TASI delle "abitazioni principali" come intese ai fini IMU e dell'espresso rinvio dell'art.1 comma 669 della L.14713- così come recentemente riscritto dalla L.208/15- alle fattispecie di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11, occorre eliminare quanto prima disposto dall'art.1 lett.a);
- in considerazione dell'integrazione dell'art.1 comma 678 della L.147/13 operata dall'art.1 comma 14 lett.c) della L.208/15, alla luce della quale l'aliquota TASI per i c.d. "immobili merce" dal 2016 diventa quantificabile dai Comuni al massimo nella misura del 2,5 per mille, a fronte dell'aliquota del 4,3 per mille già deliberata dal Comune con il suddetto atto per il medesimo triennio TASI 2016/2018;

Dato atto che:

- in applicazione della sospensione di cui al sopra richiamato art.1 comma 26 della Legge 208/15, le aliquote TASI relative all'annualità 2016 non hanno subito aumenti, rispetto a quelle vigenti per l'anno 2015;
- l'art.1 comma 17 della Legge di Stabilità 2016 (L.208/15) - al fine di tener conto delle agevolazioni/esenzioni di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del medesimo articolo 1 per TASI - apporta varie modifiche all'art.1 L.228/12 ai commi 380-ter e quater, introducendo anche i nuovi commi sexies, septies ed octies ed incrementando il Fondo di Solidarietà Comunale;
- l'art.1 comma 20 della Legge di Stabilità 2016 (L.208/15) destina un contributo al c.d. Fondo IMU/TASI, già destinato per il 2014 e 2015 a compensare i Comuni per i quali il passaggio dall'imponibilità IMU dell'abitazione principale al successivo regime TASI, per i noti vincoli alla fissazione delle aliquote, non consentiva di ricostituire il gettito perduto;
- alla luce di dette modifiche compensative del gettito atteso saranno apportate le adeguate variazioni al bilancio di previsione 2016-2018;

Visti:

- l'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 e ss.mm.ii., ivi comprese quelle introdotte dalla L.208/15;
- gli articoli 8, 9 e 14 del d.Lgs.23/11 e l'art.13 del D.L.201/11 e ss.mm.ii.(ivi comprese quelle introdotte dalla L.208/15), nonché il D.Lgs.504/92 laddove applicabili in materia di IUC-TASI;
- l'art.52 D.Lgs.446/97 e l'art.7 del D.Lgs.267/00;
- l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n.388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, legge 28.12.2001, n.448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I

Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

- l'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n.296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", con cui è previsto che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- la precedente deliberazione PG.N. 344431/2015, con cui sono state approvate le aliquote TASI per il triennio 2016/2018 nell'ambito dell'approvazione del Bilancio 2016;

Preso atto:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;
- del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;
- che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell'ente;

Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie;

Sentite le Commissioni consiliari competenti;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il "Regolamento delle aliquote I.U.C.-TA.S.I. per il triennio 2016/2018", riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in conformità ai servizi elencati dall'art.9 del regolamento TASI (P.G. n.80329/2014 e ss.mm.ii.) e relativi costi di cui all'allegato B, in atti;

2. **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2016 e si sostituisce integralmente a quello approvato con deliberazione PG.N. 344431/2015.

Infine, con votazione separata

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Capo Area  
Mauro Cammarata



**Documenti allegati (parte integrante):**



aliquote tasi 2016-18 aggiornate post stabilità 2016.odt

**Documenti in atti :**



Servizi indivisibili 2016 2017 2018.xls



Parere Revisori PG n 9466\_2016.pdf